



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

APPROVATO con deliberazione di
C.C. n. 22 in data 27.02.1998

MODIFICATO con deliberazione di
C.C. n. 6 in data 23 febbraio 2000

MODIFICATO con deliberazione di
C.C. n. 11 in data 31 marzo 2003

MODIFICATO con deliberazione di
C.C. n. 10 in data 09 marzo 2004

MODIFICATO con deliberazione di
C.C. n. 17 in data 30 marzo 2006

MODIFICATO con deliberazione di
C.C. n. 14 in data 22 aprile 2010

MODIFICATO con delibera di
C.C. n. 43 del 24 novembre 2011

MODIFICATO con delibera di
C.C. n. 18 del 3 aprile 2012.

ART. 1
ISTITUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. E' istituita nel Comune di Arsiero la tassa annuale per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni come disciplinata dal decreto 15 novembre 1993, nr. 507 e dal D.lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nel presente regolamento ogni qualvolta ricorre il termine tassa deve intendersi tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
3. La tassa é corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
4. Il presente regolamento è adottato in conformità e nel rispetto dei principi dettati dallo "Statuto dei diritti del contribuente" di cui alla legge 27 luglio 2000, n.212.

ART. 2
AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Il servizio di nettezza urbana é disciplinato dal Regolamento previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 15 novembre 1993, nr. 507 e adottato in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 21 del D.lgs. n. 22/1997, cui si fa espresso rinvio.
2. La tassa si applica per intero su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle zone non servite indicate dall'Ufficio Tecnico.
3. Il servizio é obbligatoriamente istituito all'interno dei perimetri del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati e dei centri commerciali e produttivi integrati e degli insediamenti sparsi ove il servizio é attivato alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, con le modalità di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 15 novembre 1993, nr. 507.
4. In caso di mancato svolgimento del servizio per un periodo considerevole (almeno 1 mese) o nel caso in cui lo stesso venga svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento in cui al comma 1, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, la tassa é dovuta in rapporto ai bimestri solari di irregolare servizio, nella misura del 40% (per cento) della tariffa ordinaria. L'utente dovrà al fine di ottenere la riduzione della tassa, presentare formale e motivata richiesta al Comune attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio. In ogni caso l'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.
5. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni la tassa é dovuta nelle misure stabilite dall'articolo 3 del presente Regolamento.

ART. 3
PARTICOLARI MODALITA' PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Nelle zone del territorio comunale in cui non é effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad avvalersi del servizio pubblico di nettezza urbana usufruendo dei contenitori vicini o secondo le diverse modalità messe in atto dall'Amministrazione.

2. La tassa é dovuta a seconda della distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrare, in ragione delle seguenti percentuali da applicare alla tariffa della categoria di appartenenza:

DISTANZA DEL CONTENITORE	PERCENTUALI DA APPLICARE
oltre i 300 metri	40%

3. La distanza del contenitore per applicare la riduzione prevista dal precedente comma viene computata dal punto di intersezione delle strade o accessi privati con la strada pubblica.

ART. 4 SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa, dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili é operata dalla legge cui si fa rinvio.
2. In particolare la tassa è dovuta al Comune da chi a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte tassabili a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nel territorio comunale quando il servizio sia istituito ed attivato comunque in via continuativa.
3. Sono solidalmente tenuti alla obbligazione di cui al comma precedente i componenti del nucleo familiare e coloro che fanno uso permanente in comune dei locali e delle aree tassabili.
4. Nel caso di abitazioni a disposizione i soggetti obbligati sono i componenti del nucleo familiare che fanno uso permanente in comune dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune.
5. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa si applica con le modalità previste dall'articolo 62, comma primo del decreto legislativo 15 novembre 1993 nr. 507.
6. Il Comune, ente impositore non é soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite a proprio ufficio e servizi, o per locali ed aree adibiti a servizi per i quali il Comune sostiene direttamente o tramite convenzione le spese di funzionamento.
7. Per i locali ammobiliati adibiti ad uso abitativo, affittati saltuariamente od occasionalmente e comunque per periodi di durata inferiore all'anno, la tassa è dovuta dal proprietario o conduttore dei locali.

ART.5 LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Sono tassabili le superfici dei locali e delle aree e le relative aree accessorie e pertinenze salvo le esclusioni previste dalla legge e dall'art. 6 del presente Regolamento.
2. La tassa è dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso salvo quanto previsto all'articolo 6 del presente Regolamento.
3. Per le aree che costituiscono pertinenza o accessorio di locali ed aree assoggettate a tassa si applica lo stesso ammontare previsto per i locali dei quali costituiscono pertinenza o accessorio.

ART. 6 LOCALI ED AREE INTASSABILI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno, quali:
 - locali destinati esclusivamente a centrale termica;
 - vani tecnologici riservati al funzionamento degli ascensori, cabine elettriche e centrali telefoniche;
 - legnaie;
 - balconi, terrazze e portici delle abitazioni
 - locali interclusi o impraticabili;
 - superfici destinate direttamente ed esclusivamente allo svolgimento di attività sportive, competitive ed amatoriali, riservate ai praticanti, con esclusione delle superfici aperte al pubblico o destinate a servizi;
 - locali non allacciati ai servizi a rete (acquedotto, energia elettrica);
 - edifici o parte di essi destinati allo svolgimento di attività di culto;
 - stalle, fienili, nonché altri fabbricati di servizio, e relativi aree accessorie, dei fondi rustici;
 - locali adibiti a cantine, soffitte, ripostigli e simili limitatamente alla parte di essi con altezza inferiore a 1.60 metri;
 - fabbricati non agibili ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione;
 - aree scoperte e a verde;
 - locali o parti di essi occupati da forni, essicatoi, celle frigorifere, impianti a cielo chiuso (senza lavorazioni);
2. Per eventuali locali ed aree non considerati nell'elenco di cui al precedente comma si farà riferimento a criteri di analogia.
3. Non sono altresì soggette alla tassa le superfici dei locali e le aree diverse da quelle contemplate dall'articolo 14 del presente Regolamento, ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, esclusivamente, rifiuti pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a spese proprie i produttori stessi in base alle norme vigenti. Lo smaltimento a spese proprie deve essere documentato al Comune entro e non oltre il 20 gennaio di ogni anno.
4. I locali e le aree intassabili di cui ai commi precedenti dovranno essere indicate nella denuncia prevista all'articolo 19 del presente Regolamento, corredata da idonea documentazione.
5. Le condizioni di esclusione dall'applicazione del tributo dovranno essere riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o su presentazione di idonea documentazione.

ART. 7 PARTI COMUNI DI EDIFICI

1. Le parti comuni del condominio, di cui all'articolo 1117 del codice civile, sono escluse dalla tassazione. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
2. L'amministratore del condominio è tenuto a presentare al Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree in uso esclusivo.

ART.8
MULTIPROPRIETA' E CENTRI COMMERCIALI

1. Per i locali in uso comune ed in uso esclusivo in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi é responsabile del versamento della tassa.

ART. 9
**CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DI AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI DI CUI AL
SUCCESSIVO ART.15**

1. Le riduzioni della tariffa unitaria vengono determinate, con riguardo alla minore produzione di rifiuti da conferire al servizio nei seguenti casi:
 - a. uso stagionale, limitato o discontinuo di locali ed aree tassabili ad uso abitativo tenute a disposizione;
 - b. locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - c. utilizzo da parte di imprenditori agricoli, della parte abitativa della costruzione rurale;
 - d. contestuale produzione di rifiuti solidi urbani conferiti al servizio e rifiuti solidi urbani destinati in modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo.
2. Le riduzioni della superficie tassabile vengono applicate, con riguardo ai seguenti criteri:
 - a. minori potenzialità di produzione dei rifiuti.
3. Speciali agevolazioni, sotto forma di riduzione o di esenzione, vengono riconosciute a fronte di:
 - a. particolari situazioni di disagio sociale ed economico delle famiglie;
 - b. svolgimento di rilevanti attività di carattere sociale, sportivo, culturale, senza fini di lucro da parte di enti ed associazioni che dispongono di esigue risorse in ragione dell'attività svolta nell'interesse collettivo;
 - c. svolgimento di attività di carattere sociale e culturale senza fini di lucro, per la tutela dell'ambiente e del territorio, anche con riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti.

ART. 10
MISURAZIONI DELLE SUPERFICI

1. La superficie tassabile dei locali viene determinata sul filo interno dei muri al netto delle strutture perimetrali quali muri, tramezzi, divisori.
2. La superficie tassabile delle aree viene determinata con riguardo al perimetro interno delle stesse al netto della superficie occupata da eventuali fabbricati o costruzioni.
3. La superficie tassabile viene misurata in metri quadrati.
4. Nel calcolo della superficie tassabile complessiva le frazioni fino a mezzo metro quadrato si trascurano, le superiori costituiscono superficie tassabile con arrotondamento al metro quadrato.

ART. 11
GETTITO DELLA TASSA

1. Il gettito complessivo della tassa, determinato ai sensi di legge, non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, né può essere inferiore al 50 per cento.
2. Dal costo di esercizio deve essere dedotta una quota corrispondente ai proventi ricavabili dal recupero o riciclo dei rifiuti urbani e assimilati conferiti al servizio pubblico.
3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio, salvo diverse disposizioni legislative, è dedotto dal costo complessivo del servizio di smaltimento un importo pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti urbani di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 22/97.

ART. 12
COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa può essere commisurata, ai sensi dell'art. 65, comma 1, del D.Lgs n. 507/93, alle quantità e qualità media ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani producibili nei locali ed aree per il tipo di uso a cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

ART. 13
CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE TASSABILI

1. L'individuazione delle categorie e sottocategorie dei locali ed aree scoperte tassabili con la stessa tariffa si ottiene aggregando le attività caratterizzate da coefficienti di produttività e costo di smaltimento specifici simili, tali da comportare tariffe unitarie analoghe.
2. Attività non specificatamente analizzate sono raggruppate nelle diverse categorie tassabili con criteri di analogia.
3. Quando uno stesso locale o area è destinato a più usi si applicano le corrispondenti tariffe in rapporto alle superfici adibite ai rispettivi usi.
4. Quando, nel caso di più usi, risulta impossibile discriminare le superfici ad essi adibite, per promiscuità d'uso e/o usi alternativi in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tassa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.
5. Per gli immobili destinati a civili abitazioni in cui è svolta attività economica e/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività o per la voce più rispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all'uso destinati.
6. L'utenza è suddivisa in utenze domestiche e utenze non domestiche.
7. Per l'utenza domestica dei residenti la tassa è graduata in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare. Il numero dei componenti il nucleo familiare è determinato sulla scorta dei dati presenti presso l'ufficio anagrafe alla data del 01 gennaio di ciascun anno. Le variazioni del numero dei componenti il nucleo familiare che avvengono nel corso dell'anno esplicano i loro effetti ai fini della tassa dal 01 gennaio dell'anno solare successivo.

- All'interno della categoria delle utenze domestiche suddivise in base al numero dei componenti il nucleo familiare sono istituite delle sottocategorie, per le quali la tassa è ulteriormente graduata in relazione alla maggiore o minore superficie occupata o detenuta rispetto a quella media della sottocategoria di appartenenza.
8. Per le utenze non domestiche la tassa viene determinata tenuto conto degli eventuali servizi prestati in regime di privativa comunale e per i quali viene richiesta una partecipazione della spesa agli utenti stessi ai fini di incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili.
 9. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione con uso stagionale, limitato o discontinuo e/o tenute a disposizione, la tassa è commisurata in base alla superficie occupata ed al coefficiente di produttività quantitativa corrispondente alla categoria delle utenze domestiche con n. 2 componenti e con superfici a disposizione superiori alla media della categoria di appartenenza.
 10. Agli effetti della tariffa di tassazione ed in rapporto all'uso cui sono adibiti, i locali, le costruzioni e le aree sono classificati nelle seguenti CATEGORIE:

I - musei, biblioteche, archivi, sedi di rappresentanza di istituzioni, scuole di canto, ballo, palestre private (per la parte non riservata allo svolgimento di attività sportive), teatri, cinema;

II - magazzini e depositi di stoccaggio merci, pese pubbliche;

III - aree di campeggi, aree dei distributori di carburanti;

IV - magazzini di vendita all'ingrosso, mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse, locali adibiti ad esposizione di beni non deperibili;

V- abitazioni private, relativi garages ed eventuali pertinenze, suddivise a sua volta nelle sottoelencate sottocategorie:

- *V/1 con n. 1 componente il nucleo familiare, con superficie < 120 mq*
- *V/2 con n. 1 componente il nucleo familiare, con superficie > 120 mq ;*
- *V/3 con n. 2 componenti il nucleo familiare, con superficie < 140 mq*
- *V/4 con n. 2 componenti il nucleo familiare, con superficie > 140 mq;*
- *V/5 con n. 3 componenti il nucleo familiare, con superficie < 150 mq ;*
- *V/6 con n. 3 componenti il nucleo familiare, con superficie > 150 mq ;*
- *V/7 con n. 4 componenti il nucleo familiare, con superficie < 150 mq ;*
- *V/8 con n. 4 componenti il nucleo familiare, con superficie > 150 mq ;*
- *V/9 con n. 5 o più componenti il nucleo familiare, con superficie < 160 mq;*
- *V/10 con n. 5 o più componenti il nucleo familiare, con superficie > 160 mq ;*

VI -Soppresso

VII - abitazioni ad uso stagionale limitato, o discontinuo;

VIII - edifici rurali;

IX- locali adibiti ad attività ricettivo-alberghiere;

X - collettività e luoghi di assistenza e cura;

XI - uffici e servizi direzionali e terziari pubblici e privati, attività ricreative;

XII - attività industriali, attività riparazione auto e macchinari, attività artigianali non comprese in altre classi;

XIII - negozi di vendita al minuto di beni non deperibili e relativi magazzini;

XIV - negozi di vendita al minuto di alimentari e beni deperibili e relativi magazzini;

XV - ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie e simili, mense, fast-food, self-services;

Le categorie di locali ed aree non rilevabili espressamente nella suddetta elencazione verranno identificati con criterio analogico.

ART. 14 LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA

1. L'intera superficie tassabile viene ridotta delle percentuali indicate per le seguenti categorie di attività produttive qualora vi sia contestuale produzione di rifiuti solidi urbani e di rifiuti pericolosi ove non vi sia la possibilità di distinguere esattamente i due ambiti di produzione rifiuti;

- tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%
- laboratori di analisi	15%
- laboratori fotografici, eliografici	25%
- gabinetti dentistici, odontotecnici, radiologici	10%
- lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
- distributori di carburante, autoriparatori, elettrauto	30%
- autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
2. Per eventuali attività non considerate nell'elenco di cui al precedente comma si farà riferimento ai criteri di analogia.
3. L'intera superficie tassabile nel caso di contestuale produzione di rifiuti solidi urbani destinati in modo effettivo e oggettivo al riutilizzo viene ridotta nella misura del 20% nei seguenti casi:
 - a. Nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua, non inferiori al 30% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, per interventi comportanti una diminuzione del rifiuto conferito al servizio pubblico;
 - b. A favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti, per composizione merceologica, passibili di recupero e per i quali il soggetto comune, gestore del servizio pubblico, abbia attivato forme di recupero, anche senza utili diretti, in grado

di sottrarli al conferimento degli impianti di smaltimento definitivo ordinariamente utilizzati, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultima per almeno il 30% della produzione ponderale complessiva;

- c. Nel caso in cui il produttore di rifiuti possa dimostrare di provvedere autonomamente, nel rispetto di vigenti disposizioni normative, al conferimento di frazioni merceologiche a soggetti abilitati diversi dal comune, gestore del pubblico servizio, a condizione che sia dimostrabile l'incidenza di queste ultime per almeno il 30% della produzione ponderale complessiva:
4. La riduzione percentuale di cui al comma precedente verrà applicata a richiesta dell'interessato, da presentare al Comune, a conclusione della istruttoria tecnica, con effetto da bimestre solare successivo alla data di presentazione della domanda. previa dimostrazione dello smaltimento dei rifiuti pericolosi a proprie spese nel rispetto della normativa o dell'effettivo e oggettivo riutilizzo.

ART. 15 AGEVOLAZIONE E RIDUZIONE

1. La tariffa è ridotta di un terzo nel caso di:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;
 - b. utente che, versando nelle circostanze di cui sopra, risieda o abbia la dimora per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
 - c. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
2. La tariffa unitaria è ridotta del 30% nei confronti dell'imprenditore agricolo occupante la parte abitativa della costruzione rurale.
3. Sono stabilite le seguenti speciali agevolazioni:
 - a. sospensione della riscossione della Tassa per un periodo massimo di 12 mesi e, successiva rateizzazione della somma dovuta per i contribuenti che si trovano in una situazione di obiettiva difficoltà economica temporanea, previa attestazione da parte dei servizi sociali del Comune.
 - b. esenzione totale in caso di svolgimento di rilevanti attività di carattere sociale o culturale, senza fine di lucro, da parte di enti ed associazioni che dispongono di esigue risorse in ragione dell'attività svolta nell'interesse collettivo;
 - c. esenzione totale in caso di svolgimento di attività di carattere sociale e culturale, senza fine di lucro, per la tutela dell'ambiente e del territorio, anche con riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti;
 - d. riduzione del 10% dell'ammontare complessivo della tassa dovuta per gli utenti domestici che attuano il compostaggio dei rifiuti organici, a mezzo di apposito compostatore; il compostaggio dovrà essere effettuato nell'osservanza di tutte le disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e degli impegni assunti con la sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 16, comma 5.
 - e. riduzione del 10% dell'ammontare complessivo della tassa dovuta per gli utenti che attuano il compostaggio dei rifiuti organici domestici a mezzo di accumulo degli

stessi in una concimaia. La conduzione della concimaia stessa dovrà garantire l'osservanza di tutte le disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti nonché degli impegni assunti con la sottoscrizione della convenzione di cui all'art.16 comma 5.

- f. Riduzione del 10% dell'ammontare complessivo della tassa dovuta per gli utenti non domestici e compresi nelle categorie IX (attività ricettivo-alberghiere), XIV (negozi di vendita al minuto di beni deperibili) e XV (ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie e simili, mense ecc..) che attuano il compostaggio della frazione umida dei rifiuti urbani a mezzo di apposite strutture o contenitori (cumulo, buca, composter, ecc). Il compostaggio dovrà essere effettuato nell'osservanza di tutte le disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e degli impegni assunti con la sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 16, comma 5.
4. Le agevolazioni di cui al comma precedente, con esclusione di quelle della lettera d), e) ed f) sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura é assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.
 5. Le riduzioni, agevolazioni od esenzioni, di cui ai commi precedenti, sono concesse con decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

ART. 16

MODALITA' PER CONSEGUIRE AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

1. Le richieste di riduzioni, agevolazioni od esenzioni devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli denuncia, previsti dall'articolo 19 del presente Regolamento, completi di tutti i dati richiesti. La riduzione di cui all'art.15 **lett.d), e) ed f)** per il compostaggio domestico della frazione umida viene concessa previa presentazione di apposita domanda su modello predisposto dagli uffici comunali e previa sottoscrizione di apposita convenzione secondo lo schema approvato con Deliberazione di Giunta Comunale.
2. Le domande incomplete saranno irricevibili fino ad avvenute integrazioni con tutti i dati richiesti.
3. Le agevolazioni e riduzioni una volta concesse competono anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda fino a che permangano le condizioni che hanno originato la richiesta;
4. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e agevolazioni.
5. Per quanto riguarda le riduzioni di cui all'art 15, comma 3 lett. **d), e) ed f)** le medesime saranno riconosciute qualora il compostaggio sia effettivamente e correttamente realizzato, nel rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e degli impegni assunti con la sottoscrizione della convenzione di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle riduzioni di cui all'art. 15, comma 3 lett. **d), e) ed f)**, gli utenti potranno essere sottoposti ad accertamenti e controlli periodici a campione.
6. Il riconoscimento di riduzioni, agevolazioni, ed esenzioni a seguito di specifica richiesta che si dovesse rivelare non conforme alla situazione di fatto, è considerato equivalente alla presentazione di denuncia infedele.
L'effettuazione del compostaggio domestico in modo difforme alle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e delle modalità previste dalla convenzione di cui al comma 1 del presente articolo, comporta la cessazione del diritto di riduzione di cui all'art.15, comma 3 lettera **d), e) ed f)** a partire dall'anno in cui viene accertata la difformità, oltre che l'applicazione delle sanzioni previste dai regolamenti comunali.

ART. 17
CUMULO DELLE RIDUZIONI

1. Ove ne ricorrono i presupposti le riduzioni tariffarie previste dagli articoli 3 e 15, commi primo e secondo, sono cumulabili con il limite del 60% della categoria di appartenenza.

ART.18
TARIFFA GIORNALIERA

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubblici, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, é istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria, dovuta per metro quadrato e per ogni giorno di utilizzazione od occupazione, é pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti, o in caso di mancata corrispondenza recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitative e qualitative, diviso per 365 e maggiorata del 50%.
3. La tassa giornaliera di smaltimento é dovuta per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei locali ed aree pubblici, non liberando il contribuente da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione di norme generali o regolamentari.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa, da effettuare contestualmente al pagamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, con il modulo di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto da effettuare presso la tesoreria comunale, e/o direttamente al personale incaricato senza la compilazione del suddetto modulo.
5. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, é recuperata unitamente alla sanzione, interesse ed accessori.
6. Si considerano produttive di rifiuti ai fini dell'applicazione della tassa giornaliera le occupazioni realizzate per lo svolgimento di sagre fiere, attrazioni dello spettacolo viaggiante e simili, mercati settimanali e simili.
7. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei seguenti casi:
 - a. occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori ai 60 minuti;
 - b. occupazioni per il commercio in forma itinerante con soste non superiori ai 60 minuti;
 - c. occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali ecc.;
 - d. occupazioni per effettuazioni di traslochi;
 - e. occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
 - f. occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione;
 - g. occupazioni realizzate con cantieri edili .
8. Al fine di agevolare le attività poste in essere dalle associazioni iscritte all'Albo del Comune di Arsiero in occasione di manifestazioni culturali, sportive e ricreative organizzate dalle stesse che comportino attività di vendita o di somministrazione, la misura tariffaria di cui al comma 2 del presente articolo, è ridotta del 50% a condizione che le associazioni predette agevolino lo smaltimento e il recupero dei rifiuti prodotti.

ART. 19 DENUNCE

1. I soggetti indicati all'articolo 63 del decreto legislativo 507/1993 devono presentare al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune con le modalità stabilite dall'articolo 70 del citato decreto legislativo.
2. L'Ufficio tributi rilascia ricevuta della denuncia presentata. Nel caso di spedizione a mezzo servizio postale la denuncia si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario l'utente é tenuto a denunciare, con le modalità stabilite al comma primo del presente articolo, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati indicati nella denuncia.
4. Nella denuncia devono essere indicati i locali ed aree intassabili, il motivo della non tassabilità, al fine di consentire i necessari controlli.
5. Gli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare, diverse dal denunciante, nonché il numero dei componenti il nucleo familiari non sono richiesti per i residenti nel Comune, in quanto rilevati direttamente dall'Anagrafe.

ART. 20 INIZIO VARIAZIONI E CESSAZIONI DELL'OCCUPAZIONE E DETENZIONE

1. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
2. L'obbligazione tributaria cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sia stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
3. La denuncia di variazione che comporti un maggiore o minore ammontare della tassa, con esclusione di quanto previsto dagli articoli 14, primo comma, e 15 del presente Regolamento esplica effetti a decorrere dal primo giorno del bimestre successivo.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione si applicano le disposizioni dell'articolo 64, comma quarto, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, che prevede che il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione tardiva dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione nei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Il contribuente é obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta o della superficie ridotta di cui all'articolo 15 del presente Regolamento, in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dell'art.76 del citato D.lgs. N. 507/93. (Articolo 66, comma sesto, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507).

ART. 21 ACCERTAMENTO

1. Gli accertamenti in caso di denuncia omessa, infedele o incompleta avvengono ai sensi dell'articolo 1 commi 161 – 162 della Legge 296/2006.
2. L'accertamento può essere effettuato separatamente per ogni singola annualità.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
4. Il Comune non è tenuto a notificare ai contribuenti avvisi di accertamento per modificazione dell'ammontare della tassa a seguito di variazioni tariffarie o cambio categorie.

ART. 22 RISCOSSIONE

1. La riscossione avviene, con iscrizione in ruoli ordinari, ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. I ruoli sono formati dal funzionario responsabile sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli avvisi di accertamenti notificati e sono comprensivi dell'importo della tassa, delle addizionali ex ECA, del tributo provinciale per la tutela ambientale ed eventuali sanzioni ed interessi.
3. Gli importi di cui al comma 2 sono riscossi a seguito di spedizione di specifico avviso di pagamento da parte del Concessionario della riscossione, contenente l'indicazione di quanto liquidato e dovuto, nonché tutte le indicazioni da riportare nella cartella di pagamento. I soggetti passivi effettuano il pagamento delle somme in rate mediante versamento sul c/c postale indicato, oppure tramite il servizio bancario.
Il mancato pagamento spontaneo comporta l'iscrizione a ruolo del credito sulla base delle vigenti disposizioni normative.
4. L'importo minimo al di sotto del quale non sussiste l'obbligo del versamento o del rimborso viene fissato in € 10,00, ad eccezione della tarsu giornaliera per la quale l'importo minimo viene fissato in € 5,00.

ART. 23 RIMBORSI E SGRAVI

1. Entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione delle somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di centottanta giorni.
2. I rimborsi spettanti al contribuente sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo. Eventuali eccedenze sono rimborsate nei termini e con le procedure previste dalle disposizioni legislative vigenti.
3. I rimborsi e gli sgravi sono disposti dal funzionario responsabile sulla base di adeguate documentazioni.

ART.23 BIS COMPENSAZIONE

- 1.E' ammessa la compensazione fra debiti e crediti spettanti al medesimo contribuente per la tassa in oggetto, anche con riferimento a diversi anni di imposta, purché autorizzata dalla sottoscrizione del responsabile del tributo.
- 2.Il contribuente può chiedere di estinguere parzialmente o totalmente l'obbligazione tributaria utilizzando il diritto al rimborso. A tal fine dovrà indicare nella domanda di rimborso il credito che intende utilizzare per la compensazione nonché la scadenza entro cui intende effettuare la compensazione stessa.

ART. 24 CONTROLLI

1. L'attività di controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e della destinazione delle superfici imponibili viene svolta dall'ufficio comunale con i poteri conferitigli dall'articolo 73 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. Il potere di accedere su autorizzazione del Sindaco e con preavviso é consentito ai soggetti individuati dal comma secondo l'articolo 73 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507 anche per i controlli in sede istruttoria sulle domande di riduzione o esenzione.
3. L'ufficio comunale può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art.1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art.63, comma 3, del decreto legislativo 507/93, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

ART. 25 SANZIONI

1. Le sanzioni sono irrogate con le modalità stabilite dall'articolo 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 come sostituito dall'art.12 del D.lgs.18/12/1997, n.473 ed ulteriori modifiche di cui all'art.4 del D.lgs.203/98.

ART. 26 CONTENZIOSO

1. Il contenzioso è regolato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

ART. 27
OBBLIGHI DEGLI UFFICI COMUNALI

1. Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto.

STATUTO DEL CONTRIBUENTE

ART. 28
APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

1. Si applicano i principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, sullo statuto dei diritti del contribuente e nel D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, di seguito riportati.

ART. 29
INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Amministrazione Comunale deve assumere idonee iniziative volte a conseguire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria.
2. L'Amministrazione Comunale deve portare a conoscenza dei contribuenti, in materia tempestiva e con i mezzi idonei, tutte le circolari da essa emanate nonché ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.

ART. 30
CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE

1. A norma dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Amministrazione Comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.
Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari. L'Amministrazione Comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
2. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.
Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

ART. 31
CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

1. Secondo le disposizioni dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti emessi dall'Amministrazione Comunale devono essere motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
2. Gli atti dell'Amministrazione Comunale devono tassativamente indicare l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento; l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela e le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

ART. 32
TUTELA DELL'INTEGRITA' PATRIMONIALE

1. In base alle previsioni dell'art. 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'obbligazione tributaria, può essere estinta anche per compensazione. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.
2. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

ART. 33
**TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE. ERRORI DEL
CONTRIBUENTE**

1. A norma dell'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 i rapporti tra contribuente e amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

ART. 34
INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

1. Ciascun contribuente può, ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, inoltrare per iscritto all'amministrazione comunale ed indirizzate al competente ufficio tributario, che risponde entro 120 giorni dalla ricezione, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2. La risposta dell'Amministrazione, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 1.
3. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione, o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione può rispondere collettivamente, attraverso una circolare che verrà portata a conoscenza della collettività con forme appropriate (manifesti affissi all'albo pretorio e negli spazi delle affissioni pubbliche, comunicati stampa, sito Web del comune, ecc..).

ART. 35
NORME ABROGATE

1. Il presente Regolamento dalla data di entrata in vigore, abroga e sostituisce ogni norma previgente in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006.

ART. 36
DISPOSIZIONE FINALI

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge disciplinanti la specifica materia.